

Dott. Donato Sarra

CHIARIMENTI RICHIESTI DAL SIG. G.E. SIG.RA DOTT.SSA

VALENTINA FERRARA, RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI E.I.

N. 10/85 DEL TRIBUNALE DI MATERA

PROMOSSO

[REDACTED]

[REDACTED]

*M. Sarra
7/10/85
P. W.*


CHIARIMENTI RICHIESTI DAL SIG. G.E. SIG.RA DOTT.SSA VALENTINA FERRARA, RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI E.I. N. 10/85 DEL TRIBUNALE DI MATERA PROMOSSO DA BANCO DI NAPOLI CONTRO

CHIARIMENTI RICHIESTI



Con comunicazione del 23.10.2009, il Sig. Giudice dell'Esecuzione Sig.ra Dott.ssa Valentina Ferrara mi riconvocava per chiedere:

1. Chiarisca se la stalla e la casa colonica.(fg. 9 part. 138 sub 2) siano conformi ad eventuali concessioni edilizie e, in caso negativo, se tale difformità sia sanabile (indicando i relativi costi da scomputarsi dal prezzo di vendita) e provvedendo all'accatastamento;
2. Chiarire in merito alla vendita della part.IIIa n. 27 del fg. 24, atteso che la stessa risulta frazionata e venduta il 29.09.85 (ossia in epoca successiva al pignoramento del 09.01.85) per cui i creditori dovranno indicare se la vendita riguarda anche la ex 27b, attualmente 424, per la quale il 12.03.2001 fu presentata rinuncia agli atti;
3. Il ct.u. dovrà precisare in merito alla successione dei titoli di proprietà del lotto **B** per il quale a pag. 21 della relazione originaria sembra esservi un "scambio" nell'ordine cronologico dei passaggi di proprietà ([REDACTED])



[REDACTED]

4. Chiarire la sorte dell'iscrizione ipotecaria in favore della [REDACTED]

[REDACTED]

RISPOSTA AI CHIARIMENTI RICHIESTI

Chiarisca se la stalla e la casa colonica (fg. 9 part. 138 sub 2) siano conformi ad eventuali concessioni edilizie e, in caso negativo, se tale difformità sia sanabile (indicando i relativi costi da scomputarsi dal prezzo di vendita) e provvedendo all'accatamento;

La part.IIa n. 138 sub 2 del Comune di Tursi, come, come già riportato nella perizia di integrazione, catastalmente così descritta:

fg.	part.	sub	cat.	Rendita
9	138	2	D/10	€4.400,00

nella realtà rappresenta due corpi dei quali: (all. n.8)

- il primo è costruzione su due piani ad uso ufficio, con antistante pesa a ponte,
- il secondo corpo è rappresentato da una struttura agrituristica,

Circa il primo corpo rappresentato da costruzione ad uso ufficio:

detto corpo di fabbrica è stato edificato a seguito di Concessione per la esecuzione di opere prot. N. 6995/19940n.28/94=pratica n.40/90 per la costruzione di pesa a ponte con annesso casello,(all . n.1)

A seguito di richiesta di sopraelevazione, il Comune di Tursi diede
Concessione Edilizia n. 55 del 12.12.97 (all.n.2-)=

Detta costruzione nella fase di sopralluogo risultava ultimata.

Dalle ricerche effettuate è emerso che agli uffici del Comune di Tursi
non è stata presentata relazione di fine lavori e pertanto per
ottenere l'AGIBILITA' necessita:

1. Relazione di ultimazione lavori,
2. Sanzione pecuniaria perché trascorsi più di gg.15
dall'ultimazione lavori di €.154,94,
3. Richiesta di agibilità in bollo di €.14,62,
4. Collaudo statico,
5. Dichiarazione conformità impianti,
6. Dichiarazione di conformità alla concessione Edilizia del
Direttore dei lavori e del Committente,
7. Diritti di segreteria di €.25,00 per rilascio di certificazione di
agibilità.

Circa il complesso agrituristico.


Lo stesso fu edificato a seguito di Concessione Edilizia n. 28 del
12.04.200 (all n.3)

Detto complesso è conforme a quanto riportato in Concessione
edilizia; tanto lo si rileva dal CERTIFICATO DI AGIBILITA' n: 9 del
19.11.2002, Pratica 9/2001.(all n.4)



- ✓ Dichiarazione dell'ing. Agostino Costanza, direttore dei lavori del 04.09.2002, dalla quale si rileva peraltro che l'opera realizzata è conforme alla concessione edilizia n.28/2000 e successiva variante in corso d'opera n.18/2001
- ✓ certificato di collaudo statico del 19.11.2001
- ✓ E tutto quant'altro necessario per ottenere l'agibilità al fine di inizio dell'attività per cui è stato edificato.

Dal certificato che nuovamente si allega, si evince che il complesso agrituristico edificato è conforme alla concessione edilizia. La situazione dei luoghi è quella riportata nelle planimetrie depositate in catasto.



Chiarire in merito alla vendita della part.IIa n. 27 del fg. 24, atteso che la stessa risulta frazionata e venduta il 29.09.85 (ossia in epoca successiva al pignoramento del 09.01.85) per cui i creditori dovranno indicare se la vendita riguarda anchela ex 27b, attualmente 424, per la quale il 12.03.2001 fu presentata rinuncia agli atti;

La particella n. 27 del fg. di mappa n. 24, alla data di impianto meccanografico del catasto, aveva una superficie di Ha.3.27.50 di qualità Uliveto di III^a classe.

A seguito di frazionamento del 25.09.85 n.6686 in atti dal 23.07.86 dalla stessa scaturirono le particelle n.

- 27 della superficie di Ha. 2.15.35
- 424 della superficie di Ha.0.12.00.

Dalla certificazione ipocatastale allegata agli atti su rileva che la part.IIa n.424 con atto del notaio Latrecchina del 25.09.85 n. di rep.8640 in corso di registrazione, fu venduta da [REDACTED] per il [REDACTED] prezzo di L.4.000.000 (all. n.5)

La part.IIa n.27 della superficie di Ha.2.15.35 risulta ancora in ditta [REDACTED]



Il ct.u. dovrà precisare in merito alla successione dei titoli di proprietà del lotto B per il quale a pag. 21 della relazione originaria sembra esservi un "scambio" nell'ordine cronologico dei passaggi di proprietà

[REDACTED]

Nel riportare la successione delle ditte intestatarie che si sono succedute nel tempo, effettivamente il sottoscritto ha effettuato errore.

La regolarità dei passaggi relativi al ventennio antecedente la data di pignoramento è la seguente:


il fondo rustico rappresentato dalle part.ile n. 7-12-20-22-23-34-45-47-5-81-15-90 e 91 del fg. di mappa n. 9 del Comune di Tursi e le part.ile n. 1-86 e 2 del fg. di mappa n.10 pervennero alla partita n. 9639 in ditta [REDACTED] dalla partita catastale n. 4005 in ditta [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] aria di 1/3, [REDACTED]
[REDACTED] Comproprietario di 1/3, per atti di compravendita del Notaio Latrecchina del 2112.75 n.403, reg. a Rotondella il 10.12.75 n.413 (n.v. n. 69/80)

Detto fondo pervenne alla partita catastale n.4005 dalla partita catastale n. 3493 intestata alla ditta [REDACTED]

[REDACTED]



proprietari per 1/3 e [redacted] usufruttuario in parte,
per riunione di usufrutto avvenuta il 08.09.46, come da denuncia
n.11, vol.10 registrata a Rotondella il 19.02.47 al n.582 (n.v. n.26/47)

(all. n.6)

I passaggi indicati riguardano il ventennio antecedente la data di
pignoramento.

Chiarire la sorte dell'iscrizione ipotecaria in favore della [redacted]
[redacted]


Nella prima relazione, ho erroneamente riportato la data dell'atto
rogito dal notaio Lacanna che è del 17.12.81 rep. N.15367/3378
registrato a Rotondella il 21.12.81 al n. 702 che concedeva a [redacted]
[redacted] un finanziamento di L.25.000.000 della durata di 5 anni al
tasso del 23,50% annuo a carico di immobile:podere n.134 di Tursi
della superficie catastale complessiva di Ha.15.73.46, fg.1 part.123 e
fg.5 part.IIe n. 14-15-16-17-72 e 73 a garanzia della somma di
L.43.000.000.

RIEPILOGO

CIRCA IL PRIMO CHIARIMENTO

La part.IIa n. 138 sub 2 del Comune di Tursi, come, come già riportato
nella perizia di integrazione, catastalmente così descritta:

fg. part. sub cat. Rendita



9 138 2 D/10 €.4.400,00

nella realtà rappresenta due corpi dei quali: (all. n.8)

- 1 - il primo è costruzione su due piani ad uso ufficio, con antistante pesa a ponte,
- 2 - il secondo corpo è rappresentato da una struttura agrituristica.

Circa il primo corpo rappresentato da costruzione ad uso ufficio:


è stato edificato a seguito di Concessione per la esecuzione di opere prot. N. 6995/1994n.28/94=pratica n.40/90 per la costruzione di pesa a ponte con annesso casello;

A seguito di richiesta di sopraelevazione, il Comune di Tursi diede Concessione Edilizia n. 55 del 12.12.97 (all.n.2-)=

Detta costruzione nella fase di sopralluogo risultava ultimata.

Dalle ricerche effettuate è emerso che agli uffici del Comune di Tursi non è stato presentate relazione di fine lavori e pertanto per ottenere l'AGIBILITA' necessita di:

- 1) Relazione di ultimazione lavori,
- 2) Sanzione pecuniaria perché trascorsi più di gg.15 dall'ultimazione lavori di €154,94,
- 3) Richiesta di agibilità in bollo di €14,62,
- 4) Collaudo statico,
- 5) Dichiarazione conformità impianti,



- 6) Dichiarazione di conformità alla concessione Edilizia del
Direttore dei lavori e del Committente,
- 7) Diritti di segreteria di €.25,00 per rilascio di certificazione
di agibilità.

Circa il complesso agrituristico: è conforme alla concessione edilizia.

La situazione dei luoghi è quella riportata nelle planimetrie
depositate in catasto.

CIRCA IL SECONDO CHIARIMENTO

La particella n. 27 del fg. di mappa n. 24, alla data di impianto
meccanografico del catasto, aveva una superficie di Ha.3.27.50 di
qualità Uliveto di III^a classe.

A seguito di frazionamento del 25.09.85 n.6686 in atti dal 23.07.86

dalla stessa scaturirono le particelle n.

- 27 della superficie di Ha. 2.15.35
- 424 della superficie di Ha.0.12.00.



Dalla certificazione ipocatastale allegata agli atti su rileva che la
part.lla n.424 con atto del notaio Latrecchina del 25.09.85 n. di
rep.8640 in corso di registrazione, fu venduta da [REDACTED]

[REDACTED] per il
prezzo di L.4.000.000



La part.lla n.27 della superficie di Ha.2.15.35 risulta ancora in ditta

CIRCA IL TERZO CHIARIMENTO

Nel riportare la successione delle ditte intestatarie che si sono succedute nel tempo, effettivamente il sottoscritto ha effettuato errore.


La regolarità dei passaggi relativi al ventennio antecedente la data di pignoramento è la seguente:

il fondo rustico rappresentato dalle part.lle n. 7-12-20-22-23-34-45-47-5-81-15-90 e 91 del fg. di mappa n. 9 del Comune di Tursi e le part.lle n. 1-86 e 2 del fg. di mappa n.10 pervennero alla partita n. 9639 in ditta [redacted] dalla partita catastale n. 4005 in ditta [redacted]

[redacted] Comproprietario di 1/3, per atti di compravendita del Notaio Latrecchina del 21.12.75 n.403, reg. a Rotondella il 10.12.75 n.413 (n.v. n. 69/80)

Detto fondo pervenne alla partita catastale n.4005 dalla partita catastale n. 3493 intestata alla ditta Lauria Rosa di Vincenzo per 2/3,

[redacted] proprietari per 1/3 e [redacted] usufruttuario in parte,




per riunione di usufrutto avvenuta il 08.09.46, come da denuncia n.11, vol.10 registrata a Rotondella il 19.02.47 al n.582 (n.v. n.26/47)

CIRCA IL QUARTO

Nella prima relazione, ho erroneamente riportato la data dell'atto rogito dal notaio Lacanna che è del 17.12.81 rep. N.15367/3378 registrato a Rotondella il 21.12.81 al n. 702 che concedeva a [REDACTED] un finanziamento di L.25.000.000 della durata di 5 anni al tasso del 23,50% annuo a carico di immobile:podere n.134 di Tursi della superficie catastale complessiva di Ha.15.73.46, fg.1 part.123 e fg.5 part.IIe n. 14-15-16-17-72 e 73 a garanzia della somma di L.43.000.000.

Con tanto ho assolto il compito affidatomi.



VERBALE DEPOSITO PERIZIA

L'anno 2010, il giorno 24 del mese di novembre, innanzi al sottoscritto Cancelliere della Cancelleria del Tribunale di Matera è personalmente comparso il dott. Doanto Sarra, il quale deposita l'antescritta relazione dallo stesso redatta.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL CANCELLIERE B3
(Dott. Rocco CARLOSCIA)

Il CTU
[Signature]



612

ALL. 1

COMUNE DI TURSI

PROVINCIA DI MATERA

Concessione per la Esecuzione di opere

ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10

Prot. n. 6995/1989/4

N. 28 /1994

PRATICA N. 40/94

VISTA la domanda in data 14/4/1994

presentata dal Sig. [REDACTED]

Codice Fiscale: [REDACTED]

[REDACTED] n. [REDACTED] registrata il 14/4/1994 al Prot. Generale n. 3900

corrispondente al n. [REDACTED] di prot. [REDACTED] del [REDACTED] Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione di pesa a ponte e piccolo fabbricato annesso

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n. 9 particella n. 11 posta in Tursi strada consorziale S. Arcangelo-scalo Montalbano J.

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n. _____ in data _____

VISTO il nulla osta dei Beni Ambientali n. _____ in data _____

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della legge 28-1-1977, n.10 ;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 8/6/1994

VISTI i regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali;

VISTO il capo IV del titolo 2° della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765;

VISTA la legge 2/2/1974 n. 64;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n. 10;

VISTA la legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. _____ in data _____

VISTO il D.M. 3/3/1975;

VISTA la legge 29/4/1982 n. 187;

VISTO le vigenti leggi regionali;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione

CONCEDE



reside

n. è concessa,

alle condizioni indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di **costruzione di pesa a ponte con annesso casello in località Caprarico - strada consorziale S. Arcangelo - Scalo Montalbano J. - di questo agro,**

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 1 —

A) — CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 28/1/1977 n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

OPPURE

B) — CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CON VERSAMENTO DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b), 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del.

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di LIRE relativa agli oneri di urbanizzazione e/o si obbliga a trasferire entro il in proprietà del Comune mq. corrispondente alle aree necessarie all'urbanizzazione primaria e mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria, indicate nell'allegata planimetria.

Versamento al Comune degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione di L. in rate scadenti:

- L. al rilascio della concessione;
- L. entro il;
- L. entro il;
- L. entro il;

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.⁽⁴⁾

Il mancato versamento del contributo ed il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, intervenga l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.⁽⁵⁾

OPPURE

C) — CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CON ESECUZIONE DIRETTA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L..... a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il..... le relative aree, nonché mq..... afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L..... per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L..... commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.⁽⁶⁾

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n..... del..... rilasciata da.....

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a L I R E

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, interverrà l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.⁽⁷⁾

ART. 2 — OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- che i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
- 6) data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori come stabilito nella presente concessione.

È inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 3 — OPERE IN CEMENTO ARMATO

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 4 — TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno⁽⁸⁾ dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre⁽⁹⁾ anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.⁽¹⁰⁾

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.⁽¹¹⁾

L'inizio dei lavori deve essere comunicato dal titolare della concessione a mezzo di lettera raccomandata diretta alla Amministrazione Comunale e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.


Dovrà del pari essere comunicata dal titolare con lo stesso mezzo la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 5 — PRESCRIZIONI SPECIALI (eventualmente)

17 GIU 1994

Tursi

addì



IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione— 4 LUG 1994

addì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 17 06 94 al giorno 02 07 94 senza osservazioni.

Tursi, li 04 07 94

Il Messo Notificatore Il Segretario Com.le

IL CONCESSIONARIO

(1) Valido nell'ipotesi di comune soggetto a vincolo ai sensi della legge 29-6-1939 n. 1407.

(2) Solo nell'ipotesi di concessione in zona agricola.

(3) Solo nei casi richiesti dalla legge.

(4) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

(5) Questa clausola è valida fino alla data di approvazione delle tabelle parametriche regionali.

(6) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30 luglio 1977.

(7) Vale quanto detto nella nota (5).

(8) Massimo entro un anno.

(9) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al 3. comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(10) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1979.

(11) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1979.




COMUNE DI TURSI (MT)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA PESA A PONTE CON ANNESSO CASELLO IN AGRO DI TURSI

ELABORATI GRAFICI: PLANIMETRIA, PIANTE, PROSPETTI E SEZ.

COMMITTENTE: [REDACTED]



PROGETTISTA : DOTT.ARCH.GIOVANNI DONADIO

TAV. N. UNICA

SCALA 1:2000 - 1:100

14 APR. 1994



APPROVATO
come da verbale


COMUNE DI TURSI
UFFICIO TECNICO

VISTO: Si autorizza la costruzione in conformità sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, facendo salvi i diritti di terzi.

17 GIU 1994




IL SINDACO






PLANIMETRIA CATASTALE FOGLIO 9
 scala 1/2000

sello




Pianta


scala 1/100




FIANCO




RETRO



FIANCO



FRONTE



SEZIONE TRASVERSALE

1.50

REGIONE BASILICATA

UFFICIO TERRITORIO MATERA

SERVIZIO SISMICO

Matera,

Alla Ditta. [redacted]

Via... [redacted]

AL COSTRUTTORE.....

IMPRESA.....

Sig.....

Via.....

24 GIU 86 oh

e, p.c.

Al Direttore dei Lavori.....

arch. Giovanni De Nardi

Via.....

.....

.....

→ AL COMUNE DI.....

Prot. N. 3705 Allegati.....

Rifer. nota N.del.....

OGGETTO: Legge Regionale 29.11.1982 n.40 - Legge 05.11.1971 n.1086

Lavori di fortificazione di una pesa-ponte in agghi Turni

Con riferimento alla domanda in data 10/6/94, si comunica che gli atti relativi ai lavori sopraindicati sono stati acquisiti in deposito, ai sensi della Legge Regionale 29.11.1982 n. 40 e della Deliberazione della G.R. n. 4378 del 19.07.1983 al n. 9539 in data 20 GIU 1994 ed ai sensi della Legge 05.11.1971 n. 1086 al n. 828 in data 20 GIU 1994

L'assentito deposito non costituisce autorizzazione a costruire ne' approvazione degli elaborati proposti. Si conferma come previsto dall'art.2 della L.R.n.40/83 la responsabilita' del geologo, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e del collaudatore ciascuno per la propria competenza per l'osservanza delle norme tecniche di cui agli artt.1 3 della Legge n.64/74 e per l'applicazione dei piu' corretti criteri per la progettazione e la realizzazione della costruzioni.

Resta pertanto nella esclusiva responsabilita' dei professionisti sopraindicati anche ogni valutazione in merito alla idoneita' e stabilita' dei siti utilizzati per le costruzioni.

Copia di detti elaborati, vistati per il deposito, possono essere ritirati a cura della Ditta interessata presso l'Ufficio protocollo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO (Ing. Giacomo STRAGAPEDE)

[Handwritten signature]

COMUNE DI TURSI

CONCESSIONE EDILIZIA
N° 28 DEL 17/06/84

[Handwritten signatures and stamps]



Ufficio di Turis
Ufficio Tecnico

Si autorizza la costruzione in
conformità alle disposizioni delle vigenti
disposizioni in materia di edilizia,
tenendo salvi i diritti di terzi.


Tursi, il 12/06/84



Casello



Pesa a Ponte



CONCESSIONE EDILIZIA
N° 28 DEL 17/06/84



Pianta

4908

ALL. 2

COMUNE DI T. U. R. S. I.

(Provincia di MATERA)

marca da bollo

UFFICIO TECNICO - Edilizia Privata

CONCESSIONE per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica (art. 1 della Legge 28.01.1977 n.ro 10)	CONCESSIONE EDILIZIA n.ro <u>55</u> del <u>12</u>
	PRATICA EDILIZIA n.ro <u>41</u> anno <u>1997</u>

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la domanda - presentata in data 30/9/1997 prot. n.ro 12131 - dalla Ditta:

(nominativo)

(codice fiscale)

DITTA RICHIEDENTE

1. [redacted] [redacted]
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

Progettisti architettonici	1. Arch. <u>Francesco De Biase</u> DBS. FNC. <u>57T26 L477B</u>
	2. <u>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</u>
Progettisti strutturali	1. <u>Publicato all'Albo Pretorio di questo</u>
	2. <u>Comune dal giorno <u>12-12-97</u></u>
Progettisti di impianti	1. <u>al giorno <u>27-12-97</u></u>
	2. <u>senza osservazioni.</u>

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, i lavori di:

LAVORI DI	<u>sopraelevazione di un fabbricato esistente con scala esterna</u>
DEST. D'USO	<u>agricola</u>

in variante alle seguenti concessioni edilizie:

VARIANTE ALLE CONCESSIONI	n.ro del	n.ro del
	n.ro del	n.ro del

sul terreno individuato nel modo seguente:

UBICAZIONE	Loc. <u>Caprarico</u> Via/Piazza
CATASTO	Foglio <u>9</u> mappali <u>11</u>
	Foglio mappali



ANNOTAZIONI PER VOLTURAZIONI DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

VOLTURA A FAVORE DELLA DITTA	<i>nominativo</i>	<i>codice fiscale</i>	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	Data	IL SINDACO	

VOLTURA A FAVORE DELLA DITTA	<i>nominativo</i>	<i>codice fiscale</i>	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	Data	IL SINDACO	

VOLTURA A FAVORE DELLA DITTA	<i>nominativo</i>	<i>codice fiscale</i>	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	Data	IL SINDACO	

VISTA l'istanza del proprietario trasmessa in data 3/12/1997 - prot.n. 15064;
ACCERTATO che la Ditta richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere la richiesta concessione;

VISTI gli atti tecnico-progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTI gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale, espresso in data 12/11/1997 con verbale
n.ro 15;

VISTO il parere, acquisito agli atti, del Sanitario dipendente della struttura sanitaria pubblica (U.S.L.);

VISTE le Leggi 17.08.1942 n.ro 1150, 06.08.1967 n.ro 765, 28.01.1977 n.ro 10 e 28.02.1985 n.ro 47 e succes-
sive modificazioni e/o integrazioni, nonché le leggi regionali vigenti in materia di edilizia ed urbanistica;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali - sia generale che attuativi - vigenti, nonché i regolamenti comunali di
edilizia, di sanità ed igiene, di polizia;

VISTE le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli
incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di
tutela dall'inquinamento, di tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;

DATO ATTO che l'opera da eseguire:

non è sottoposta alla corresponsione del contributo di cui all'art. 3 della legge 28.01.1977 n. ro 10, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lett.), della legge citata;

è sottoposta alla corresponsione - nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti - del contributo di cui
all'art. 3 della legge 28.01.1977 n. ro 10, che risulta così determinato:

Lire =====, Lire =====,
quale quota relativa all'incidenza delle spese per le opere di urbanizzazione; quale quota relativa all'incidenza del costo di co-
struzione dell'edificio;

DATO ATTO, altresì, che l'efficacia della presente concessione è subordinata all'assolvimento da parte della
Ditta richiedente degli eventuali adempimenti prescritti ed indicati nella relativa comunicazione di avvenuto rilascio,
e - in particolare - degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 28.01.1977 n.ro 10 sopra indicati;

FATTI SALVI E IMPREGIUDICATI TUTTI I DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI DI TERZI;

CONCEDE

alla Ditta di cui sopra di eseguire i lavori sopra descritti sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di
edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e a quanto indicato nelle *Prescrizioni* ripor-
tate all'interno.

I lavori dovranno essere iniziati entro UN ANNO ed ulti-
mati entro TRE ANNI, pena la decadenza della presente con-
cessione.

Se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge 28.01.1977 n.ro 10 dovrà essere
richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

Qualora trattasi di variante in corso d'opera ad una precedente concessione, i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori sono quelli della concessione originaria.

Dalla Residenza Municipale, li 12 DIC 1997



IL CAPO AREA TECNICA
-Arch.F. Pinto-

Il sottoscritto Sig. [redacted] dichiara di aver ritirato
oggi 19 GEN. 1998 l'originale della presente concessione con n.ro 1 allegati e di
obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

IL DICHIARANTE

Officio Gianis Caruso

RELAZIONE TECNICA

Il progetto riguarda la sopraelevazione di un piccolo fabbricato esistente e la realizzazione di una scala esterna di collegamento dal piano terra al primo piano.

Il fabbricato esistente di proprietà del sig. [REDACTED] ubicato sui terreni distinti in catasto al Fg. 9 P.lla 11 ed è costituito da un piano terra delle dimensioni di mt. 5,00x5,00 in muratura di blocchi di cls e solaio in latero-cemento, destinato a contenere gli apparecchi di pesatura della vicina pesa a ponte.

Il primo piano in progetto destinato a deposito avrà dimensioni in pianta di mt. 5,00x5,00.

La struttura in elevazione sarà in muratura portante realizzata con blocchi in cls vibrocompressi, il solaio di copertura sarà ad un unica falda realizzato in latero-cemento con i relativi cordoli di collegamento alla muratura portante, sopra porte e finestre si realizzeranno architravi in calcestruzzo armato adeguatamente ancorati alle pareti, le pareti interne ed esterne saranno intonacate con intonaco civile, i pavimenti saranno formati da piastrelle in monocottura, gli infissi saranno di tipo metallico opportunamente pitturati con vernice, la copertura sarà finita con impermeabilizzazione, manto di tegole tipo portoghese e le opportune opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.

L'azienda del signor Uggini è ad indirizzo prevalente seminativo e zootecnico e dispone di una superficie agricola superiore a 100 Ha, ed ha il centro aziendale sulla particella n° 11 del Fg. 9 dove sono ubicati altri manufatti connessi con la conduzione dei terreni.

Per ulteriori dati e documentazione fare riferimento alla pratica edilizia n°97/95 intestata alla stessa ditta e riguardante lo stesso manufatto edilizio.


Il Tecnico
Arch. Francesco De Biase

F. De Biase




STRALCIO PLANIMETRICO



Fig. 9 plla 11




STATO DI FATTO




Prospetto post.




Prospetto laterale sx






Prospetto laterale dx




Prospetto ant.




Sezione A-A

Pianta P.T.





5.00





pesa a ponte



PROGETTO

Pianta 1° piano




Prospecto ant.





Prospetto laterale dx





COMUNE DI TURSI

- Provincia di Matera -

ALL. 3
(TRE)



CONCESSIONE EDILIZIA
N.ro 28 del 12/04/2000
PRATICA EDILIZIA
N.ro 20 ANNO 2000



CONCESSIONE

per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica
(art. 1 della Legge 28/01/1977 n.ro 10)

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA l'istanza presentata - in data 17/03/2000 - prot. n. 4822 dalla Ditta:

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

Ing. Agostino COSTANZA - Codice Fiscale N. CST GTN 52L21 I157R;

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, i lavori di: **ristrutturazione di fabbricati per attività agrituristica, siti in località Cardosa di questo agro, individuato in catasto al foglio 9 particelle 7 - 11 - 12 - 15;**

VISTA la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

VISTI gli atti tecnico-progettuali allegati alla domanda stessa;

ACCERTATO che la Ditta ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere la richiesta concessione;

VISTI gli atti istruttori;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale, espresso in data 28/03/2000 con verbale n. 9;

VISTO il nulla-osta BB.AA. n. ===== del =====;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria U. S. L. n. 5 - Montalbano J- n. 244 del 24 marzo 2000;

VISTE le leggi 17/8/1942 n.ro 1150, 06/08/1967 n.ro 765, 28/1/1977 n.10 e 28 febbraio 1985 n.ro 47 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché le leggi regionali vigenti in materia di edilizia ed urbanistica;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali - sia generali che attuativi - vigenti, nonché i regolamenti comunali di edilizia, di sanità ed igiene, di polizia;

VISTE le norme vigenti in materia di tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;

DATO ATTO che l'opera da eseguire:

X-non è sottoposta alla corresponsione del contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n.ro 10, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.....), della legge citata;

-è sottoposta alla corresponsione - nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti - del contributo di cui all'art.3 della legge 28/1/1977 n.ro 10, che risulta così determinato:

- Lire =====, quale quota relativa all'incidenza delle spese per le opere di urbanizzazione;
- Lire =====, quale quota relativa all'incidenza del costo di costruzione dell'edificio;

DATO ATTO, altresì, che l'efficacia della presente concessione è subordinata all'assolvimento da parte della Ditta richiedente degli eventuali adempimenti prescritti ed indicati nella relativa comunicazione di avvenuto rilascio, e - in particolare - degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 28/1/1977 n.ro 10 sopra indicati;

CONCEDE

alla Ditta di cui sopra di eseguire i lavori sopra descritti, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e a quanto indicato nelle prescrizioni ed avvertenze generali:

I lavori dovranno essere iniziati entro **UN ANNO** ed ultimati entro **UN ANNO dall'inizio dei lavori**, pena la decadenza della presente concessione;

Se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art.4, comma 5, della Legge 28 gennaio 1977 n.ro 10 dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso, a cura dell'Ufficio Tecnico, al locale Comando di Polizia Urbana, per i controlli di competenza.

FATTI SALVI E IMPREGIUDICATI TUTTI I DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI DI TERZI.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

- 1- Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2- I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati, e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3- Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4- Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- 5- Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale;
- 6- Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
- 7- Gli assiti di cui al punto 4 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e miniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 9- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla Legge;
- 10- Il titolare della concessione, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.
- 11- Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione edilizia trova applicazione la legge 28/2/1985 n.ro 47;
- 12- Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto la leggi e regolamenti;
- 13- Qualora non siano stati indicati nella richiesta di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'Impresa assuntrice e quelli del Direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, la Ditta intestataria della presente concessione è tenuta a comunicarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori.
- 14- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta concessionaria/Progettisti/Direttori dei Lavori; Estremi della presente concessione.
- 15- Nel caso di sostituzione dell'Impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'Albo Professionale, nei limiti della sua competenza;
- 16- Dovranno essere osservate - se ed in quanto applicabili - tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento.

- 17- L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle Leggi e Regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla legge del 5/11/1971 n.ro 1086, alla Legge del 2/2/1974 n.64 ed alla legge 9/1/1991 n.ro 10;
- 18- E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito (mare, acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, fognatura, etc.) mediante apposito richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
- 19- Il vano per il contatore dell'acqua potabile dovrà essere ubicato sulla parte esterna del muro di cinta prospiciente la via pubblica.
- 20- Il Direttore dei Lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.
- 21- La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e non efficace.

Dalla Residenza Municipale, 12/04/2000




IL CAPO AREA TECNICA
- Arch. F. Pinto -



Il sottoscritto Sig. _____ dichiara
di aver ritirato oggi 12 APR. 2000 l'originale della presente concessione con n.ro 4 allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

IL DICHIARANTE





COMUNE DI TURRSI

Provincia di Matera

Ufficio Tecnico - Edilizia Privata

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

(art. 4 del D.p.R. 22/04/1994 n.ro 425)



**Certificato di Agibilità
n. 9 del 19/11/2002
Pratica n. 9/2001**

CAPO AREA TECNICA

VISTA la domanda presentata in data 26/11/2001 ed in data 12/09/2002 dal sig. [redacted]

[redacted] tendente ad ottenere l'agibilità del complesso agrituristico sito in località Cardosa, su terreno distinto al Catasto al Foglio n. 9, mappale n. 11;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

VISTO il disposto del Sindaco in data 31/12/1998, prot. n.17725, con cui incarica lo scrivente delle funzioni dirigenziali, ai sensi del D.lgs del 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 22/4/1994 n.ro 425;

VISTA la normativa vigente in materia di igiene, di sicurezza statica, di impianti, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di tutela dell'inquinamento;

VISTO il Regolamento edilizio Comunale vigente;

VISTA la seguente documentazione:

- dichiarazione dell'Ing. Agostino Costanza - Direttore dei Lavori, datata 4 settembre 2002, relativa al complesso agrituristico - dalla quale risulta che:
 1. i muri sono prosciugati e gli ambienti sono salubri;
 2. l'opera realizzata è conforme alla concessione edilizia n.-28/2000 e successiva variante in corso d'opera n.18/2001;
 3. i locali sono staticamente idonei;
 4. le imprese hanno rilasciato certificazione di conformità;

5. che la costruzione ha i requisiti di adattabilità e visitabilità così come previsto dalla legge n.13 del 9/01/1989;
 6. è esente da certificati di prevenzione incendi - legge n.818 del 7/12/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
 7. è stata eseguita l'iscrizione al NCEU;
 8. il fabbricato è allacciato alle reti pubbliche, acquedotto, energia elettrica;
 9. lo smaltimento dei liquami, solo di tipo civile, avviene mediante pozzo IMHOFF e condotta disperdente per sub-irrigazione;
- collaudo statico, in data 29/05/2002, a firma dell' Ing. Agostino COSTANZA, con l'attestazione di avvenuto deposito presso il competente Ufficio delle Infrastrutture e Difesa del Suolo di Matera;
 - certificato di collaudo statico del 19/11/2001;
 - dichiarazione di conformità degli impianti installati, presentata ai sensi dell'art. 18 della Legge 5/3/1990 n.ro 46;
 - visura catastale dell' 8/05/2002;
 - certificato di installazione per nuovi serbatoi N.52594/00;
 - parere sanitario dell'1/12/2000, da parte dell'azienda Sanitaria U.S.L. n.5 - Montalbano J. - Servizio Igiene - Tursi;
 - parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento dei liquami, da parte dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n.5 - Montalbano J. - Servizio Igiene - Tursi;
 - determina n. 2589 del 12/11/2002, da parte dell'Amministrazione Provinciale - Matera, relativa all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
 - parere favorevole del tecnico istruttore, Geom. Michele Bianco, apposto in calce alla pagina;

CERTIFICA

l'agibilità del complesso agrituristico.

L'INIZIO DELL'ATTIVITA', COSI' COME CONSENTITA DALLA RISPETTIVA DESTINAZIONE D'USO ASSENTITA, E', COMUNQUE, SOTTOPOSTO A TUTTE LE ALTRE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE PRESCRITTE DALLE NORMATIVE VIGENTI PER IL SUO SVOLGIMENTO.

Dalla Residenza Municipale, li 19/11/2002

PARERE FAVOREVOLE
IL TECNICO ISTRUTTORE
-Geom. M. BIANCO-



IL CAPO AREA TECNICA
-Arch. F. PINTO-

Il sottoscritto ING. COSTANZA AGOSTINO (TECNICO INCARICATO) dichiara di aver ritirato oggi..... l'originale della presente autorizzazione di agibilità.

IL DICHIARANTE
Ing. Agostino Costanza

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MATERA

NOTA DI TRASCRIZIONE PER COMPRAVENDITA

Risultante da Atto per Notar Domenico LATRECCHINA di
 Tursi del 25 settembre 1985, n. 8640 di repertorio, in
 corso di registrazione, perchè nei termini.

A FAVORE:

coniugi [redacted]

(coniugi in regime di comunione patrimoniale legale
 dei beni);

CONTRO:

vente, giusta Atto a rogito Notaio Domenico LATREC-
 CHINA di Tursi, del 10/1/1978, n. 1342 di repertorio,
 registrato a Rotondella il 13/1/1978, al n.32, per
 cui il bene a vendersi come in seguito, è di proprie-
 tà personale ed esclusiva del Signor [redacted] che è
 tuttora in stato di separazione legale dei beni con



Vendite

27 SET. 1985

5686

N. Reg. d'ord.

4650

N. Reg. part.

Imposte

Penale

Bollo

Totale

Emol.

Tot. generale

650
 650
 300
 950

ALL. 5



~~97~~ ~~1446~~ ~~115~~
 83 1 15

48
IL DIRETTORE REGG.
Dott. CARMINE RIZZO

la propria moglie.

- IMMOBILE COMPRAVENDUTO:-

IL GERENTE
(Uva Giuseppina)
nata Siro Brigiani

In agro di Tursi, località San Francesco:- appezzamento di terreni, di natura agricola, di circa are dodici (are 12,00), e per quanto è; in confine con strada Comunale San Francesco, e con restante proprietà del venditore, da più lati, salvo altri.


In catasto terreni di Tursi, partita 9764 - p/lla 424 - (ex 27/b) - are 12,00 - Uliveto di 3, con i redditi dominicali ed agrari da determinarsi e frazionarsi di Ufficio.

Il bene alienato, pervenne al venditore, con Atto a rogito Notaio Mobilio di Matera del 29/10/1976, registrato a Matera il 10/11/1976, al n. 2540, trascritto a Matera l'11/11/1976, ai nn. 404/23428.

Nella vendita sono stati compresi tutti i diritti, ragioni ed azioni, accessori, dipendenze, pertinenze ed adiacenze inerenti, comunioni di diritto e di fatto, eventuali servitù, attive e passive, se e come esistenti, apparenti e non apparenti, legalmente e/o convenzionalmente costituite, nulla escluso, riservato od eccettuato.

Prezzo pagato e quietanzato:£. 4.000.000 (lire quattromilioni) con rinuncia all'ipoteca legale.

Per il resto si rimanda al rogito LATRECCHINA, citato.



ALL 6

COPIA

Dott. DOMENICO LATRECCHINA
NOTAIO

Off. Via Roma, 30 - Telef. (0835) 642272

Off. Via Roma, 30 - Telef. (0835) 642272

75028 - TURSI (MATERA)

Off. Via Roma, 30 - Telef. (0835) 642272

Off. Via Roma, 30 - Telef. (0835) 642272

75028 - TURSI (MATERA)

N. 403 Repertorio. N. 108 Raccolta

MUTUO IPOTECARIO E COMPRAVENDITA PER AMPLIAMENTO

DELLA PROPRIETA' DIRETTA - COLTIVATRICE (legge 26

5.65, n. 590 e legge 14.8.71, n. 817)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno due

del mese di dicembre (2 dicembre 1975)

in Tursi e nella abitazione della signora LAURIA Le

tizia Florinda Maria Peppina in Corso Vittorio Ema-

muele n. 95

Di innanzi a me Dottor Domenico LATRECCHINA, Notaio in

Tursi, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di

Matera, e in presenza dei signori

le, Dottore in Giurisprudenza, nato a

[Redacted]

[Redacted]

Si costituiscono:


[Redacted]

Robuffello
no. 17. Es. mod. I

413 26

Fid. F. Es. mod. I

Notaio



914144
[Handwritten signature]



labria e Lucania e quindi di rappresentante della
 medesima Cassa di Risparmio, domiciliato per la c
 rica presso la predetta Filiale, a questo Atto de
 tamente autorizzato, giusta delibera del Comitato
 Speciale di Sconto per le operazioni di credito a
 grario, in data 3 ottobre 1975 che, in copia aute
 tica, si allega al presente Atto sotto la lettera
 "A" e che in appresso sarà chiamata, per brevità,
 "Istituto mutuante".

2) Il signor [redacted] coltivatore di
 retto, [redacted] domicilia
 to a Tursi -frazione Caprarico-;

3) [redacted]
 nat [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

È costituiti, della cui identità personale io Not

io sono certo, premettono:

- che il Sig. [redacted] coltivatore di-
retto, che in appresso, per brevità, sarà chiamato,
"Ditta mutuataria" ha deciso di acquistare dai signo-

Modena
Regione Emilia-Romagna
Provincia di Modena
Ufficio Provinciale di Assistenza Agricola

[redacted]

- che avendo i signori [redacted]

[redacted]

è stata convenuta la compravendita di detti immobili
per la somma di f. 18.000.000 (lire diciottomilioni).

- che per tale compravendita la ditta mutuataria in-
tende fruire delle provvidenze disposte con Decreto
Legislativo 24.2.48, n.114, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, nonché di quelle previste dalle
Leggi 26.5.65, n.590 e 14.8.1971, n.817, per lo svi-
luppo della proprietà coltivatrice;

- che in relazione a quanto precede, la ditta mutua-
taria ai sensi della Legge 26.5.65, n.590 e delle
norme regolamentari di cui al D.P.R. del 15.11.65, -
n.1390, nonché ai sensi della Legge 14.8.71, n.817,
con domanda diretta all'Ispettorato Provinciale del-

l'Agricoltura di Matera, protocollata in data 29.10.1974 al n.12395 ha chiesto un mutuo di £.18.000.000 (lire diciottomilioni) da contrarre con la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Istituto autorizzato all'esercizio del credito agrario, in base alla Legge 17.11.50, n.1095, da destinare al pagamento del prezzo di acquisto dei fondi di cui sopra;

- che l'Ispettorato Provinciale Agrario di Matera, con parere n.282 prot.2861-pos.434 del 7.4.1975, ha ritenuto che il prezzo pattuito di £.18.000.000 (lire diciottomilioni) può considerarsi congruo, ed ha emesso il suo nulla osta alla concessione, a termini dell'art.1 della Legge 26.5.65, n.590 e della Legge 14.8.1971, n.817, di un mutuo della durata di anni trenta (30) e nella misura richiesta di £.18.000.000 da regolare al tasso del 3% (tre per cento) stabilito dall'art.1 della Legge 23.4.75, n.125 e da destinare all'acquisto dei fondi sopra indicati, per ampliamento di proprietà diretto coltivatrice, stabilendo che i fondi medesimi sono soggetti ai sensi dell'art.11 della Legge 14.8.71, n.817, per 30 (trenta) anni, al vincolo di indivisibilità;

- che con nota n.9321 del 9.10.1975 l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Matera ha prorogato la validità del precitato nulla osta fino al 6.4.

19
-
Ca
cu
la
pro
del
ope
con
min
zio
pli
tat
con
sa
dell
la
Tutt
sost
pula
guer
La
sopi
Legg

io sono certo, premettono:

- che il Sig. [redacted], coltivatore di-
retto, che in appresso, per brevità, sarà chiamato,
"Ditta mutuataria" ha deciso di acquistare dai signo-

ri


Ros

Gio

Corvo" siti in agro del Comune di Tursi estesi com-
plessivamente Ha.86,03,54-;

[redacted] aderito a tale richiesta,
è stata convenuta la compravendita di detti immobili
per la somma di £.18.000.000 (lire diciottomilioni).
- che per tale compravendita la ditta mutuataria in-
tende fruire delle provvidenze disposte con Decreto
Legislativo 24.2.48, n.114, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, nonché di quelle previste dalle
Leggi 26.5.65, n.590 e 14.8.1971, n.817, per lo svi-
luppo della proprietà coltivatrice;

- che in relazione a quanto precede, la ditta mutua-
taria ai sensi della Legge 26,5.65, n.590 e delle
norme regolamentari di cui al D.P.R. del 15.11.65, -
n.1390, nonché ai sensi della Legge 14,8.71, n.817,
con domanda diretta all'Ispettorato Provinciale del-



1976-; per la fe , incassabile e al momento di versamento


- che l'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania in base agli accertamenti tecnici effettuati ed in relazione al su indicato nulla osta, ha accolto la richiesta del mutuo di cui sopra, per l'importo di £.18.000.000, come risulta da deliberazione del Comitato Speciale di Sconto per le operazioni di credito agrario del 3.10.1975 ed alle condizioni e modalità qui di seguito espresse determinate in relazione allo scopo speciale delle operazioni ed alle disposizioni legislative a queste applicabili, condizioni e modalità conosciute ed accettate tutte dalla ditta mutuataria. Detto mutuo è da concedersi sui fondi messi a disposizione della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ai sensi dell'art.17 della Legge 26.5.1965, n.590, nonché della Legge 14.8.71, n.817-.

Tutto ciò premesso e da formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, si addivene alla stipulazione del presente contratto, regolato dai seguenti patti:

ART. 1 -

La Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, come sopra rappresentata, concede a mutuo, ai sensi della Legge 5.7.1928, n.1760 e del D.L.24.2.48, n.114, e

Nota
Superiore
La Cassa di



successive proroghe e modificazioni, ed ai sensi della Legge 26.5.65, n.590, e relativo regolamento di cui al D.P. del 15.11.65, n.1390, nonché della Legge 14.8.71, n.817, e giusta convenzione del 12.5.1966, ed atto aggiuntivo successivo, stipulati tra la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania medesima, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed il Ministero del Tesoro, al [redacted] che accetta, la somma di £.18.000.000 (lire diciottomilioni) per permettergli di addivenire all'acquisto dei fondi rustici che saranno meglio descritti sotto il successivo articolo 3-.

- ART. 2 -

Detta somma di £.18.000.000 viene in questo momento ed in presenza di me Notaio e testimoni consegnata dal costituito rappresentante della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ad esso Sig. UGGINI Mario Carmelo, che la incassa e ne rilascia quietanza.

- ART. 3 -

[redacted]

e tutti per l'intero in piena proprietà al signor

[redacted] che accetta ed acquista, con

modi appresso descritti:

-Fondi rustici denominati "La Cardosa e Corvo" in
 unico corpo ubicati in agro di Tursi con sovrastan-
 ti, fabbricati rurali. I fondi sono estesi complessi-
 vamente Ha.86,03,54 con R.D.£.8016,94 e R.A.£.4166,
 16 e sono riportati al vigente N.C.T. del Comune di
 Tursi alla partita n.4005 in ditta [REDACTED]



[REDACTED]

- ✓ - 7 Seminativo Ha.3,24,77 R.D.£.227,34 R.A.£.178,62-
- ✓ - 12 Fabbr.rur. Ha.0,06,08 " " " " " "
- 20 Seminativo " 4,75,05 " " 332,54 " " 261,28-
- 22 Pasc.Cesp. " 5,02,33 " " 221,03 " " 70,33-
- 23 Seminativo " 4,31,75 " " 582,86 " " 323,81-
- 34 " " 12,33,00 " " 1664,55 " " 924,75-
- 45 Pasc.Cesp. " 0,12,14 " " 5,34 " " 1,70-
- 47 Seminativo " 0,33,87 " " 45,72 " " 25,40-
- ✓ - 5 " " 13,29,21 " " 230,45 " " 181,07-
- 81 " " 1,83,20 " " 128,24 " " 100,76-
- 10 Pasc.Cesp. " 0,44,63 " " 26,78 " " 7,59-
- ✓ - 11 Seminativo " 10,97,17 " " 1481,18 " " 822,88-
- 87 " " 4,08,00 " " 550,80 " " 306,00-
- ✓ - 15 Pasc.Cesp. " 24,90,37 " " 1095,76 " " 348,65-
- 90 " " 0,44,80 " " 19,71 " " 6,27-
- 91 " " 1,44,80 " " 63,71 " " 20,27-

Foglio di mappa n.10 particelle:

- 1 Seminativo Ha.4,07,60 R.D.£.520,26 R.A.£.305,70-

- 85 - " " 3,35,46 " " 770,86 " " 268,13-

- 2 Pascolo " 0,99,61. " 49,81 " 12,95-

Totali: Ha.86,03,54 R.D.£.8016,94 R.A.£.4166,

16-. Ed è confinato:

= Diga "Gannano", fiume Agri;

= con proprietà di [REDACTED]

= [REDACTED]

co

= con strada comunale della Cardosa, con [REDACTED]

Il prezzo della detta vendita è stato di comune ac-

cordo tra le Parti stabilito ed accettato in £.18.

000.000 (lire diciottomilioni), il quale importo -

l'acquirente Sig. [REDACTED] impiegando -

la somma di £.18.000.000 come sopra mutuatagli dal-

la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ver-

vanni i quali congiuntamente lo incassano e nel ri-

La
ral
del
le
Reg
resp
La p
nell
te si
ritti
sive,
tima
la lib
ni pre
trario
Da oggi
sesso l
acquist
eventual
I fondi
si dell
quanto d
'Agricol
ono sogg

lasciarne ampia e finale quietanza di saldo, dichiarano di null'altro avere a pretendere in dipendenza della predetta vendita e rinunziano ad ogni eventua

le ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Matera da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.



La presente compravendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano gli immobili suddetti, con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi, servitù, attive e passive, se vi sono. I venditori garantiscono la legittima loro proprietà di quanto sopra venduto, nonché la libertà da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, volendo sottostare, in caso contrario, all'evizione come per legge.

- ART. 4 -

Da oggi la ditta mutuataria viene immessa nel possesso legale e materiale degli immobili come sopra acquistati, ne farà suoi i frutti e ne pagherà gli eventuali tributi.

I fondi oggetto dell'acquisto di cui sopra, ai sensi dell'art.11 della Legge 14.8.71, n.817, e giusta quanto dichiarato dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nel nulla osta citato nelle premesse sono soggetti per trenta anni al vincolo di indivisi

bilità. Tale vincolo dovrà essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera a cura di me Notaio, a carico di essa ditta mutuataria ed a favore del Fondo di Rotazione dello Stato istituito presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con l'art.16 della Legge 26.5.65, n. 590.

- ART. 5 -

Il rimborso della somma mutuata, sarà effettuato alla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania dalla ditta mutuataria in via di ammortamento, mediante il pagamento di trenta annualità fisse postecipate e consecutive, comprensive di capitale e di interesse al tasso del 3% (tre per cento) annuo, previsto dal citato nulla osta ispettoriale in data 7.4.1975 ed in conformità di quanto disposto dall'art.1 comma 5 della Legge 23.4.1975, n.125, ciascuna di £.918.347 (lire novecentodiciottomilatrecentoquarantasette).

L'ammortamento avrà inizio il 1.1.1976 (primo gennaio millenovecentosettantasei) e pertanto la prima rata di ammortamento dovrà essere pagata il 31.12.1976 (trentuno dicembre millenovecentosettantasei); la seconda il 31.12.1977 (trentuno dicembre millenovecentosettantasette) e così successivamente il trentuno dicembre di ogni anno per la durata suddetta di anni trenta.

Da oggi sono pure dovuti all'Istituto mutuante gli interessi semplici sull'importo del mutuo, al tasso del 3% (tre per cento) fino al 31.12.1975 (trentuno dicembre millenovecentosettantacinque) giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.


Tali interessi determinati in L. 43.500. (lire. quarantatremilacinquecento) la ditta mutuataria si obbliga di versare all'Istituto mutuante il 31.12.1975, giorno precedente all'inizio dell'ammortamento del mutuo.

Tutti i versamenti di cui al presente articolo, dovranno essere eseguiti presso la Sede della Filiale

dell'Istituto in Tursi.

ART. 6. - GIORNATA DI PAGAMENTO

Qualsiasi pagamento da farsi alla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania in dipendenza del presente mutuo, da parte della ditta mutuataria, se ritardato produrrà di pieno diritto a favore della Cassa ed a carico della ditta mutuataria l'interesse di mora in ragione di sette (7) punti in più del tasso ufficiale di sconto, minimo 13% (tredici per cento) dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento, senza bisogno di costituzione di mora, con espressa rinuncia da parte della ditta mutuataria al beneficio della purgazione della mora stessa, fermo restando però il diritto all'Istituto di rite-



nere risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 15-.

- ART. 7 -

E' vietato alla ditta mutuataria in base all'art.28 della Legge 26.5.65, n.590, ad all'art.12 della Legge, 14.8.71, n.817, di vendere il fondo acquistato come sopra od in tutto od in parte i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'Ispettorato Agrario circa la validità della nuova azienda, oppure di cessare dal coltivare direttamente i fondi medesimi ed i terreni predetti, oppure di estinguere il mutuo di cui al presente Atto, prima che siano trascorsi dieci anni dal giorno dell'acquisto, incorrendo essa altrimenti, nelle sanzioni e decadenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La ditta mutuataria ove dovesse incorrere nella decadenza totale dai benefici di legge ai termini dell'art.9 del D.L.24.2.48, n.114 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta, oltre che alla restituzione del residuo debito, al pagamento degli interessi nella misura di cinque (5) punti in più del tasso del 3% (tre per cento) stabilito dall'art.1, comma 5, della Legge 23.4.75, n.125, calcolati scalarmente sul debito originario, dalla data di erogazione del mutuo a quella della riscos-

sione delle somme recuperate; al pagamento del com-
penso una tantum previsto dall'art.6 del citato at-
to aggiuntivo alla convenzione; del compenso sugli
interessi di preammortamento nella misura dello
0,90% annuo sull'importo mutuato; del compenso annuo
dello 0,90% sul capitale mutuato moltiplicato per il
numero delle rate scadute a decorrere dall'inizio
dell'ammortamento del mutuo nonchè al pagamento di
una somma pari a due annualità del compenso dello
0,90% calcolato sull'importo originario del mutuo
con un minimo di £.100.000 (lire centomila).

Ove la ditta mutuataria dovesse incorrere nella de-
cadenza parziale dai benefici di legge è tenuta al
pagamento della quota del mutuo che sarà indicata
dal competente Ispettorato dell'Agricoltura, nonchè
al pagamento di tutte le altre somme di cui si è det-
to per i casi di decadenza totale, determinate in
misura direttamente proporzionale alla quota di ca-

~~pitale mutuato originario oggetto di decadenza o di~~
revoca. In quest'ultimo caso, il piano di ammortamento sarà rapportato, dall'origine, al nuovo impor-
to del finanziamento. Il tutto per come stabilito
dall'art.13 della convenzione del 12.5.66 modificata
con l'art.7 dell'atto aggiuntivo sopra citato.
Nei sopra citati casi di decadenza totale o parziale,



saranno altresì a carico della ditta mutuataria tutte le eventuali imposte e tasse, di qualsiasi genere sia presenti che future che gravino o graveranno sull'Istituto mutuante in dipendenza del presente contratto. Tali patti dovranno essere trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera.

- ART. 8 -

sett. A
Ove il mutuo dovesse essere estinto anticipatamente dopo decorsi i dieci anni dall'acquisto od anche prima se l'estinzione avvenisse in dipendenza della alienazione dei fondi determinata da esproprio per motivi di pubblica utilità o da altra causa di forza maggiore riconosciuta dal competente Ispettorato dell'Agricoltura, la ditta mutuataria dovrà versare all'Istituto mutuante il residuo debito capitale a suo carico alla data dell'estinzione, oltre i relativi interessi maturati, dalla data dell'ultima scadenza fino alla data di rimborso, al tasso del 3% (tre per cento) nonchè somma pari a due annualità di compenso nella detta misura dello 0,90% calcolato sull'importo originario del mutuo con un minimo di f.100.000 (lire centomila) ove l'estinzione avvenga entro i primi venti anni dall'ammortamento, od una annualità di compenso nella suddetta misura ove l'estinzione avvenga invece nei residui dieci anni.

Dovendosi procedere alla riduzione del mutuo originario allorché la ditta mutuataria non sia incorsa in alcuno dei motivi di decadenza, essendo stata tale riduzione causata dall'alienazione dei fondi determinata da esproprio per motivi di pubblica utilità o da altra causa di forza maggiore riconosciuta dall'Ispettorato dell'Agricoltura, la ditta mutuataria sarà tenuta alla restituzione all'Istituto mutuante della quota di mutuo indicata dall'Ispettorato Agrario nonché al pagamento degli interessi e del compenso sopra indicati, calcolati sulla detta quota.

- ART. 9 -

A garanzia del pagamento del capitale mutuato, degli interessi convenzionali al 3% (tre per cento) nonché di quelli di mora nella misura di 7 (sette) punti in più del tasso ufficiale di sconto, come appresso indicato, di tutte le spese giudiziali sia ordinarie che straordinarie e delle competenze legali anche se irripetibili, dei premi di assicurazione che fossero dalla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania anticipati e di quanto altro in genere è o può essere vantato dalla Cassa stessa, in forza del presente contratto, in qualsiasi momento e per qualsiasi titolo o causa, salvo il disposto dell'art. 2855 C.C. il costituito signor [REDACTED] consente a



favore della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ipoteca per la complessiva somma di £.24.000.000 (lire ventiquattromilioni) sugli immobili come sopra acquistati già indicato all'art.3 del presente Atto, la cui descrizione dettagliata qui si intende integralmente riportata.

All'uopo il signor [redacted] autorizza

il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Matera ad eseguire la relativa iscrizione sugli immobili sopra descritti, per la su accennata somma di £.24.000.000 così ripartita:

- Capitale mutuato	£.18.000.000
- Triennio di interessi contrattuali	£. 1.620.000
- Eventuali interessi di mora al 13%	£. 1.193.851
- Eventuali spese giudiziali e di assicurazione, imposte, tasse, anticipazioni e danni, diritto di commissione in tutti i casi di restituzione anticipata del mutuo e diverse, a calcolo	£. 3.186.149
Totale: £.24.000.000	

(diconsi lire ventiquattromilioni).

- ART. 10 -

L'ipoteca viene concessa non solo sugli immobili sopra descritti come tali, ma altresì su tutte le relative pertinenze ed accessori, costruzioni e miglio

per

rie eseguite e da eseguire e diritti inerenti, anche se non specificamente indicati nella descrizione.



- ART. 11 -

Qualora per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà e per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata, si verificasse in ordine agli immobili ipotecati una diminuzione di valore tale da minorare il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli immobili stessi non fosse per cause a tratto continuativo più sufficiente a far fronte al servizio delle annualità del mutuo, sarà in facoltà dell'Istituto mutuante di chiedere, a norma dell'art. 2743 C.C, a seconda dei casi, ma sempre a sua scelta, o un congruo supplemento di ipoteca, o altra idonea garanzia o la restituzione anticipata del mutuo e la risoluzione del contratto di mutuo.

- ART. 12 -

E' espressamente vietato alla ditta mutuataria di fare da oggi e per tutta la durata del presente mutuo alcuna cessione dei frutti naturali e civili, ovvero alcuna locazione degli immobili ipotecati, per un periodo di tempo superiore ad anni due senza

il consenso scritto della mutuante Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.

Anche questo patto dovrà essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera

ART. 13 -

La ditta mutuataria dichiara che tutti i crediti della Cassa mutuante, in forza del presente contratto, per capitale, interessi e spese ed in genere tutte le ragioni derivanti dal mutuo concesso, graveranno, come debito indivisibile e solidale, su ciascuno dei propri eredi e successori anche a titolo particolare, i quali dovranno risponderne a norma di legge.


ART. 14 -

La ditta mutuataria si impegna ed obbliga di assicurare contro i danni dell'incendio e del fulmine per la somma di f. 1.000.000 (lire un milione) entro 15 giorni dalla data del presente contratto i fabbricati esistenti sui cespiti ipotecati con vincolo a favore della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania presso una compagnia di assicurazione ben vista alla Cassa stessa.

Mancandosi a tale adempimento da parte della ditta mutuataria, la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania avrà il diritto di procedere direttamente

all'assicurazione per conto ed a spese di essa.

Ove la ditta mutuataria non provvedesse al puntuale pagamento dei premi, la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania avrà la facoltà di pagarli con diritto di rivalsa; in entrambi i casi, resta fermo comunque il diritto dell'Istituto mutuante di ritenere risolto il contratto ai sensi del successivo art.15-.



- ART. 15 -

Ove la ditta mutuataria venisse meno anche ad una sola delle obbligazioni assunte e così al puntuale pagamento di una sola delle rate concordate, tali inadempienze costituiranno causa di risoluzione di diritto del presente contratto a norma dell'art.1456 C.C. ove la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania intendesse avvalersi a suo insindacabile giudizio della clausola risolutiva; in tal caso la Cassa stessa avrà facoltà di agire in via esecutiva per il recupero del suo credito in capitale ed accessori, previa costituzione di mora a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

- ART. 16 -

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della legge 26.5.65, n.590, contestualmente alla stipula del presente Atto, la ditta mutuataria versa all'Istituto

mutuante, la somma di £.36.000 (lire trentaseimila) pari allo 0,20% dell'importo del mutuo concesso.

- ART. 17 -

Per tutto quanto non è contemplato nel presente contratto, le Parti si riferiscono ai provvedimenti di legge citati nelle premesse e più precisamente a quelli vigenti sul credito agrario.

- ART. 18 -

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, le spese notarili, di registro ed ipotecarie per la radiazione della ipoteca, sono a carico esclusivo della ditta mutuataria ad eccezione di quelle riguardanti il mutuo che sono assunte dall'Istituto mutuante ai sensi dell'art.8 della citata convenzione del 12.5.66.

Le Parti costituite dichiarano che intendono avvalersi e chiedono di volersene avvalere delle agevolazioni fiscali previste dal R.D.L. 29.7.1927, n. 1509, sul Credito Agrario convertito nella legge 5.7.928, n.1760, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 6.8.54, n.604, e successive modificazioni ed integrazioni nonché della legge 26.5.65, n.590 e dalla legge 14.8.71, n.817, dall'art.80 del D.P.R. 26.10.972, n.634, e dal D.P.R. 29.9.1973, n.601.

Vi

- ART. 19 -

I venditori, dietro mia richiesta, mi consegnano la dichiarazione IN.V.IM. ai sensi dell'art. 18 del D. P.R. 26.10.1972, n.643-.




- ART. 20 -


Per la esecuzione del presente contratto le Parti eleggono domicilio come in epigrafe e dichiarano che per ogni eventuale controversia unico Foro competente sarà quello di Cosenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto, scritto da persona di mia fiducia, su circa ventidue pagine di sei fogli uso bollo, e da me stesso letto, insieme all'allegato, in presenza dei testimoni, alle Parti che, interpellate, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà ed in conferma lo sottoscrivono, in fine ed ai margini, con i testimoni e con me Notaio, a norma di legge.

Parti



Notaio Domenico LATRECCHINA -.



ESTRATTO AUTENTICO


REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io qui sottoscritto che quanto sopra riportato è stato, da me Notaio, desunto dal Registro delle concessioni di Credito Agrario della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, debitamente bollato e vidimato dalla Cancelleria del Tribunale di Cosenza in data 9 giugno 1972 sotto il numero 1103 di Repertorio.

Dato a Cosenza il 24/01/1975



E' copia autentica dell'originale, un
già delle parti di cui è composto
e che ha per oggetto la concessione
del Credito Agrario.
Notaio: Domenico Scavone



ALL. 7
IL DIRETTORE REGG.
Dott. CARMINE RIZZO

IL GERENTE
(Uva Giuseppina)
nata Sirio Prigiani

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MATERA

NOTA DI ISCRIZIONE DI IPOTECA

A FAVORE: - della CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'ICONA - società cooperativa a responsabilità limitata - con sede in Tursi;

CONTRO: - [REDACTED]

*Ingresso
sussidiario
di cambiali
per £ 43.000.000*

t i t o l o

atto rogato dal dr. Vincenzo Lacanna, notaio in Rondella il 17 dicembre 1981, rep.n.15367/3378 ivi reg.to il 21 dicembre 1981 al n.702 - con il quale la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Icona con sede in Tursi, ha concesso al signor Uggini Mario Carmelo, che ha accettato, un finanziamento di £.25.000.000, della durata di anni cinque al tasso di interesse nella misura del 23,50% annuo, estinguibile mediante il pagamento costante e consecutivo di numero dieci cambiali semestrali di £.4.379.421 ciascuna, comprensive di quota capitale e interessi, scadenti la prima il 17 giugno 1982 e l'ultima il 17 dicembre 1986

a c a r i c o

del seguente immobile:

- podere n.134 in località Capranico dell'agro di



8138
300
300
300
600




175
17

IL DIRETTORE REG.
Dott. CARMINE RIZZO

IL GERENTE
(U. Giampina)

Tursi della superficie catastale complessiva di ettari
quindici are settantatre e centiare quarantasei
(ha.15.73.46), distinto in catasto alla partita 8460,
foglio 1 con la particella 123 e foglio 5 con le par
ticelle: 14,15,16,17,72 e 73; il tutto confinante



salvo altri.

A G A R A N Z I A

della somma di £.43.000.000 così distinta:

- importo del finanziamento £.25.000.000;
- importo di un triennio di interessi al tasso con-
venzionale del 23,50% p.a. £.14.648.701;
- interessi di mora ed eventuali spese non privile-
giate £.3.351.299.


L'ipoteca si intende estesa a tutte le accessioni,
accessori, adiacenze, ed a qualsiasi altra cosa anche
se in seguito introdotta o trasportata e che fosse
ritenuta immobile ai sensi di legge, nulla escluso
od eccettuato.

Senza esibizione di cambiali.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

ALL. 8

Ufficio Provinciale di MATERA - Direttore: DOTT. GIUSEPPE CARLONAGNO



Particella: 137

Comune: TURSÌ
Foglio: 9

Scala originale: 1:4000
Dimensione cornice: 1068.000 x 756.000 metri

26-Ott-2010 18:26
Prot. n. T340893/2010

**SPECIFICA SPESE E ONORARIO RICHIESTA DAL DOTT. DONATO SARRA,
C.T.U. NEL PROCEDIMENTODI E.I. N.10/85 DEL TRIBUNALE DI MATERA,
PROMOSSO DA BSNCODI NAPOLI CONTRO [REDACTED]**

SPESE

N.4 MARCHE DA €14,62	58,48
N.16 MARCHE DA €0,26	4,16
N. 1 MARCA DA€3,58 (DIRITTI DI SEGR.)	3,58
Viaggio Matera/Tursi e ritorno con mezzo proprio Km.142 x 0,28	39,76
indennità viaggio e sogg.	9,45
per diritti di accesso alla documentazione	15,00
per cancelleria, fotocopie ecc.	<u>5,00</u>
SOMMANO	€135,43



ONORARIO

Per sopralluogo agli uffici del Comune di Tursi, per redazione di relazione e relativo deposito l'onorario viene chiesto per n. 30 vacanze per **€252,03**.

RIEPILOGO

SPESE	135,43
ONORARIO	<u>252,03</u>
SOMMANO	387,46

Oltre IVA e CAP come per legge.

Il c.t.u.

V=0
Il liquidatore puo' essere punito e punito e carico all'eventuale procedura.
10/2/2011
recepibile

COMUNE DI TURSI

TURSI

82000

Codice fiscale 8200070770

UFFICIO ECONOMATO GESTIONE ENTRATE

Bollo n. Numero 715

Data : 05-07-10

L'Esattore Economico Comunale dichiara di aver ricevuto da :

SARRA DONATO

la somma di Euro 15,00 (QUINDICI/00)

per : COSTI DI RICERCA E RIPRODUZIONE ATTI

IMPIEGATA ENTRATA :

Art. 1580 Art. 0

art. bollo DPR 955/82 e suc

L'Economo Comunale

-  -
-  -

COMUNE DI TURSI
(Prov. di Matera)
- 5 LUG 2010
PR. 8662
CAT. FASC.

ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
DEL COMUNE DI TURSI

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Il sottoscritto Sh. CORRA DONATO nato a HISTERA
residente in GIUGNO via PASSARELLI
nella sua qualità di C.T.U. TRIBUNALE di HISTERA

Volendo esercitare il diritto di accesso al sottoindicato documento amministrativo:

Senza i suoi allegati facenti parte integrante.

Con i suoi allegati facenti parte integrante:

pratiche n. 97/1995 - n. 11/1997 - n. 20/2000 + SCALITA'
ABITAZIONE

avendo interesse connesso all'oggetto della presente richiesta per la seguente motivazione:

CHIEDE

ESTRARRE COPIA SEMPLICE (specifica pag. 2)

ESTRARRE COPIA CONFORME (specifica pag. 3)

VISIONARE (specifica pag. 4)

visu: wpl

Donato Corra
FIRMA